

Domenica, 19 Febbraio 2012 | Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia

username password [?](#)

"Non Pagare" i Debiti

Sistemi Legali per "Non Pagare" i Debiti quando Non Riesci a Pagare!

www.AgenziaDebiti.it/non-pagare

Hai più di 30 Anni?

La Laurea è un Traguardo senza Età: Non perdere altro Tempo! Chiama ora

www.laurea.cepuonline.it

Annunci **Google**

IMMIGRAZIONE.biz

IL PORTALE DI RIFERIMENTO PER GLI IMMIGRATI IN ITALIA

- [Home](#)
- [Contatti](#)
- [Redazione](#)
- [Disclaimer](#)
- [Privacy](#)
- [RSS](#)
- [Newsletter](#)
- [Sostieni](#)
- [Registrati](#)

- [Archivio](#)
- [Legislazione](#)
- [Circolari](#)
- [Sentenze](#)
- [Libri](#)
- [Domande e Risposte](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Servizi Demografici](#)

Ordinanza n. 996 del 24 gennaio 2012 Corte di Cassazione

Cittadino straniero e minore – domanda rilascio visto ingresso ricongiungimento familiare – Kafalah



CORTE DI CASSAZIONE

Rileva

Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c. ha formulato considerazioni nel senso:

CHE il Consolato Italiano in Casablanca in data 4.2.2010 respinse la domanda di rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare che i coniugi ***** e ***** cittadini scritti nelle liste dell'AIRE, avevano proposto per il minore ***** ritenendo che l'affidamento in Kafalah ottenuto dai richiedenti con decreto 16.11.2009 del Tribunale di Tangeri non avesse idoneità al fine divisato;

CHE il Tribunale di Tivoli, adito dagli interessati, con decreto 22.06.2010 ha dichiarato illegittimo il provvedimento ed ordinato il rilascio del visto di ingresso del minore ma il MAE ed il Consolato d'Italia hanno proposto reclamo che la Corte di Roma, nel contraddittorio delle parti, ha accolto con decreto in data 31.1.2011;

CHE nel motivato provvedimento la Corte di Roma ha negato la sussistenza dei requisiti per il ricongiungimento nei confronti del cittadino italiano e della moglie anch'essa cittadina, avendo riguardo alla loro cittadinanza ostativa ai sensi e secondo i principi dettati da Cass. 4868 del 2010, detta condizione ostativa al ricongiungimento essendo strumentale alla futura adozione preceduta dalla comune dichiarazione di idoneità, ed il mero ricongiungimento essendo escluso alla stregua delle norme menzionate dalla Corte di legittimità (neanche essendo prospettabile una esecuzione in Italia ex art. 65 della legge 218 del 1995 del provvedimento del Tribunale del Marocco, siccome contraria, per le dette ragioni, all'ordine pubblico italiano);

CHE per la cassazione di tale decisione i coniugi ***** hanno proposto ricorso articolando due motivi nell'atto notificato il 13.4.2011 al quale si è opposto il Ministero degli Affari Esteri con controricorso del 19.05.2011;

CHE appare al relatore evidente la infondatezza manifesta del ricorso (art. 360 bis n. 1 c.p.c), nessuna ragione essendo stata addotta che valga a contestare l'esatto decisum della Corte territoriale correlativamente inducendo a mutare l'indirizzo assunto, dal pur richiamato pronunciato di Cass. 4868 del 2010 la cui massima ufficiale recita:

Il vincolo di protezione materiale ed affettiva derivante dalla "kafalah" non costituisce presupposto idoneo a giustificare l'ingresso in Italia di un minore straniero affidato ad un cittadino italiano in virtù del predetto istituto, non essendo applicabile la disciplina del ricongiungimento familiare di cui all'art. 29 del d.lgs. n. 286 del 1998, dettata a beneficio del cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante, ma quella di cui al [d.lgs. n. 30 del 2007](#), emanato in attuazione della direttiva 2004/38/CE, riguardante l'ingresso, la circolazione ed il soggiorno dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari (anche stranieri) nel territorio degli Stati membri, la quale, tuttavia, include nella nozione di "familiare", oltre ai discendenti diretti del cittadino o del suo coniuge, soltanto i minori che fanno ingresso in Italia ai fini dell'adozione internazionale; né l'art. 29 cit. può essere interpretato estensivamente ai sensi dell'art. 28, comma secondo, del d.lgs. n. 286 cit, il quale, nel consentire l'applicazione delle norme più favorevoli, si riferisce esclusivamente a quelle che disciplinano le modalità del ricongiungimento.

CHE in continuità con la pronunzia 4868 del 2010 di questa Corte si è di nuovo espressa la giurisprudenza di legittimità con la ordinanza della Sesta Sezione n. 25661 del 2010 rammentata nel controricorso;

CHE di nessun rilievo sono le considerazioni espresse in ricorso miranti a far leva sulla "non negozi alita" dell'atto di costituzione della Kafalah nella specie, nessuno degli argomenti adottati dalla Corte di merito al seguito della richiamata giurisprudenza di legittimità potendo prestarsi ad una diversa lettura sol perché la Kafalah sia stata istituita con decreto del Tribunale di Tangeri, decreto che offre certamente maggiori

garanzie ordinamentali della trasparenza dell'affidamento, rispetto ad un accordo privato, ma che altrettanto certamente non assume alcun rilievo ai fini della applicazione - ut supra vietata - delle norme sul ricongiungimento familiare ex d.lgs. 286 del 1998 a cittadini italiani;

CHE, ove si condivida il testé formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e respinto per manifesta infondatezza.

Osserva

Nel senso della trascritta relazione si è espressa questa Corte con quattro pronunziati emessi dalla Prima e dalla Sesta Sezione (nn. [4868 del 2010](#) - 25661 del 2010 - 19450 del 2011 - 20722 del 2011). La memoria finale del ricorrente sollecita ad una riflessione sulla invocata applicazione anche al cittadino comunitario, attraverso il disposto dell'art. 23 del d.lgs. 30 del 2007, delle norme "più favorevoli" contenute nel T.U. approvato con d.lgs. 286 del 1998, tra le quali quella risultante dalla lettura estensiva data, all'art. [29 del detto T.U.](#), dalla giurisprudenza di questa Corte (da [Cass. 7472 del 2008](#)) in tema di applicazione al minore affidato in Kafalah islamica delle previsioni sul ricongiungimento familiare del minori affidati o adottati. La sollecitazione è di rilievo e poiché la questione, per la natura dei diritti ed il suo riferimento al delicato rapporto tra discipline dettate per i comunitari e per gli extracomunitari, si connota quale questione di massima di particolare importanza, se ne invoca la remissione alle Sezioni Unite.

P.Q.M.

Rimette il ricorso al Primo Presidente della S.C. per la eventuale assegnazione della decisione del ricorso alle Sezioni Unite.

Sabato, 18 Febbraio 2012

News



[Rapporto sull'integrazione, prima su tutte è il Friuli Venezia-Giulia](#)

Il Friuli Venezia-Giulia si conferma come la Regione che in termini di inserimento socio-occupazionale eccelle su tutte ...

[Leggi tutto »](#)

[Primo marzo 2012, sarà ancora sciopero degli immigrati](#)

La data del primo marzo è diventata ormai un punto cruciale per manifestare contro il " razzismo istituzionale della ...

[Leggi tutto »](#)

[Aumentate in Europa le domande di asilo](#)

Le richieste di asilo sono aumentate nell'Unione europea: nel secondo trimestre 2011 sono state quasi 69 mila, ...

[Leggi tutto »](#)

[Crisi economica, il 44% degli stranieri ha lavoro fisso](#)

Della profonda crisi economica non sembrano risentirne gli immigrati che da un'analisi della [Leggi tutto »](#)

[Legg, anche in Italia sito web anti-immigrati](#)

C'erano state già tantissime polemiche sull'apertura del sito-bacheca anti-immigrati del partito olandese Pw, guidato ...

[Leggi tutto »](#)

[Il Presidente della Commissione per le Migrazioni chiede il miglioramento della direttiva sul ricongiungimento familiare UE](#)

"Il ricongiungimento familiare è un elemento importante del diritto alla vita familiare e una parte essenziale del ...

[Leggi tutto »](#)

Come fare per...

- 1. [Chiedere asilo](#)
- 2. [Ottenere la cittadinanza](#)
- 3. [Fisco](#)
- 4. [Lavorare in Italia](#)
- 5. [Sposarsi in Italia](#)
- 6. [Ricongiungimento familiare](#)
- 7. [Assistenza sanitaria](#)
- 8. [Visti ingresso](#)
- 9. [Turismo](#)

- [Guarda tutti »](#)

Bacheca

- > [Il tuo permesso è pronto?](#)
- > [Verfica la domanda colf e badanti](#)
- > [Regolarizzazione 2009](#)
- > [Speciale Flussi 2011](#)
- > [In Italia in regola](#)
- > [Carta di Roma](#)
- [Guarda tutti »](#)


Help.Immigrazione

- > [Sono una cittadina ucraina ...](#)
- > [Sono un cittadino marocchino...](#)
- > [Sono una lavoratrice ...](#)
- > [Sono una lavoratrice ...](#)
- > [Se assumo una persona ...](#)
- [Guarda tutti »](#)

Approfondimenti

- > [Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio](#)
- > [Assistenza sanitaria stranieri comunitari](#)
- > [Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei figli minorenni](#)
- > [Rivendicazioni migranti](#)
- > [Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora](#)
- [Guarda tutti »](#)





Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2012 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) |

[Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#)!

[APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891